

Avvocato Gabriele Silvestri

(Patrocinante in Cassazione)

Avvocato Fabio Liberatore

(Specializzato in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale)

Via Silvio Spaventa n. 6 – 67039 Sulmona (AQ)

tel. e fax 0864/33422

Pec: gabriele.silvestri@pec.arc.it C.F. SLVGRL51R18E307Y

Pec: fabioliberatoreand@pcert.postecert.it C.F. LBRFBA72P05Z133K

Tribunale Civile di Sulmona

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per

La sig. ra. D'Artista Katia nata a Sulmona (AQ) il 27.10.1975 ed ivi residente in Via Collacina n. 6 C.F. DRTKTA75R67I804V rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriele Silvestri e Fabio Liberatore entrambi del foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sulmona, Via Silvio Spaventa n. 6 – Sulmona (AQ) giusta procura a margine del presente atto;

-ricorrente-

Contro:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica p.t. C.F. C.F. 8018525088;

nonché:

2) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t.,

3) Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t.;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso e nella sede della sede in Via Buccio di Ranallo – Complesso monumentale San Domenico a L'Aquila

Resistenti

e nei confronti di

tutti i controinteressati docenti della scuola primaria, posto comune, ovvero scuola di primo grado coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dalla ricorrente e che l'hanno preceduta, sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, limitatamente nella Regione Abruzzo, Ambiti di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo;

Controinteressati

FATTO

1. L'esponente è un'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto di comune .
- 2 La docente è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, con decorrenza giuridica il 01.09.2015, per effetto del Piano straordinario fase C (di cui alla L.107/2015) sulla base del posto ricoperto nella GAE della Provincia di L'Aquila ed in servizio nella medesima provincia ed assegnata presso l'I.C. "Mazzini - Capograssi" (doc. 1).
3. Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'art.1, comma 108 della L.107/2015.
4. L'esponente, pertanto, ha presentato domanda di mobilità su posto di comune, partecipando alla fase C della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, come disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale dell'8.04.2016, prot. n.241 succitata, per l'a.s 2016/17 scuola primaria, posto comune, **con punteggio base 21 e punteggio aggiuntivo 6**

per il Comune di ricongiungimento, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda (doc. 2).

5. In esito alla domanda sopra indicata, all'istante, veniva comunicato a mezzo e- mail l'assegnazione presso la Regione Marche AMBITO 001 – TIPOLOGIA DI POSTO – ATP Ancona (doc. 3). Tuttavia, la stessa veniva assegnata provvisoriamente presso l'IC. Di Castel Di Sangro (doc. 4);

6. In effetti, l'esponente, nella domanda presentata, aveva indicato come prima preferenza gli ambiti della Regione Abruzzo secondo l'ordine ivi indicato e solo in assenza di posti aveva espresso ambiti extraregionali meglio indicati nella citata domanda;

7. Sul punto, si precisa che l'esponente non è, ancora oggi, in grado di poter verificare la correttezza della procedura amministrativa attuata dal MIUR, nel mentre si evidenzia che, dalla verifica del bollettino dei movimenti degli Ambiti territoriali su base nazionale per il posto/classe di concorso di interesse dell'istante (doc. 5), **si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti dell'Abruzzo indicati anche dalla ricorrente, a docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio e nella medesima fase di mobilità** di seguito indicati:

nome e cognome	Ambito	punteggio	Regione
Alvisi Anna Lucia	0009	12	Abruzzo
Maggio Ornella	0009	17	Abruzzo
Cornice Elsa	0010	3	Abruzzo
Iacovangelo Daniela	0010	0	Abruzzo
Iavovone Isabella	0010	0	Abruzzo
De Carolis Consuelo	0010	0	Abruzzo

Aceto Daniele	006	17	Abruzzo
Di Gaetano Mara	006	9	Abruzzo
Di Nicola Liliana	006	18	Abruzzo
Discenza Irene	006	6	Abruzzo
Ferri Valentina Elonara	006	18	Abruzzo
Monaco Elisa	006	3	Abruzzo

8. Successivamente, la ricorrente, in data 01.08.2016 proponeva reclamo avverso le determinazioni assunte dal MIUR in merito agli esiti relativi alla procedura di assegnazione di cui alla citata ordinanza ministeriale (doc.6) e in data 16.08.2016 proponeva istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNI del 29 novembre 2007 e contestuale istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90 (doc. 7). Il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente (doc. 8).

DIRITTO

Con il presente atto l'esponente ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze e delle precedenza espressa in domanda limitatamente agli ambiti Regione Abruzzo e specificatamente L'Ambito di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento nell'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 D. lgs. 297/1994).

Nel caso di specie l'Amministrazione scolastica ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. n. 241/1990; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente lesivo della dignità e della personalità della ricorrente come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'*iter* procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo del ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non motiva in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e indicata solo al 11 posto quale sede di preferenza, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanzare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che, con minor punteggio, hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione proposto.

•IN VIA PRELIMINARE

Cenni Sulla competenza territoriale.

Doveroso e preliminare è l'esame della competenza territoriale.

Si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito deve considerarsi territorialmente competente in quanto la scuola di Sulmona è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusta l'art. 413 comma 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita al tal proposito la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 21652 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 15344 del 07.08.2004, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*.

1. Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede richiesta in via prioritaria.

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

All'esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale e con mail del MIUR è stata comunicata alla ricorrente l'assegnazione, **nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza territoriale espresso in domanda, presso Ambito 0001 Regione Marche.**

Come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all'esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare del famigerato e oscuro "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l'assegnazione delle sedi).

**

1.1 Sulla procedura di mobilità ex L. n.107/2015, CCNI per la Mobilità 2016/2017 e Ordinanza Ministeriale Mobilità n.241 del 08.04.2016 - cenni-

In punto di diritto è doveroso effettuare una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che regola il meccanismo attraverso il

quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuole per l'anno scolastico 2016/2017.

- Al riguardo, si rileva che l'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015 ha previsto, per l'a.s. 2016/2017, l'avvio di un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i docenti assunti nella seconda e terza fase del Piano straordinario la possibilità di partecipare, sempre per l'a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Inoltre, limitatamente all'a.s. 2015/2016, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (La norma richiamata recita, testualmente, *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al*

vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”).

- A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017), le operazioni di mobilità sono state articolate in due fasi distinte, tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella prima fase (FASE A dell'art 6 del CCNI) sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

- nella seconda fase (FASE B, C e D dell'art. 6 del CCNI) sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra Ambiti territoriali. È questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Mentre la prima fase di mobilità, FASE A, viene riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, la seconda FASE (FASE B, C e D) è rivolta rispettivamente:

- FASE B, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);

- FASE C, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE nelle fasi B e C del di assunzioni;

- FASE D, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del di assunzioni.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

- In applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, dopo le disposizioni di massima emanate con il CCNI Mobilità, il MIUR ha poi emanato l'Ordinanza n. 241 del 08.04.2016 con cui ha dato avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse.

Le norme di riferimento sono, in particolare:

- l'art. 1, che prevede i termini per le operazioni di mobilità;

- l'art. 3, che disciplina la presentazione delle domande, prevedendo unicamente istanze *on line* sul sito del MIUR, in un'apposita sezione del sito MOBILITA' 16/17 in cui vengono fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;

- l'art.9, che prevede l'indicazione delle preferenze, stabilendo, in particolare, al comma 10 che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Va, tuttavia, rilevato che siffatta ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno

impugnato l'ordinanza per aver attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Si consideri che la l. n. 107/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica ed ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo un "*organico dell'autonomia*" (art. 1 comma 5) che comprende l' "*organico di diritto*" (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per "*il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento*".

Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in ruoli regionali, articolati in Ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

In altri termini, posto che l'organico dell'autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in "Ambiti territoriali", i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l'ordinanza impugnata, è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli Ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015.

Detta previsione, tuttavia, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando un'autentica irragionevole discriminazione, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Il TAR Lazio ha, pertanto, sospeso l'ordinanza n. 241/2016, rinviando per la decisione e la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

Non v'è chi non veda che l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti **aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto a tali docenti con punteggio inferiore, come sopra denunciato, e che pertanto l'Ambito assegnato è il risultato di violazioni di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

1.2 Sulle violazioni sostanziali e gli errori procedurali che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità 2016/2017

Esaminato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del MIUR, nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.

**

1.2.1. Sull'illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal MIUR

La procedura di mobilità adottata dal MIUR è da dichiararsi illegittima per non aver assolutamente considerato quanto previsto, sia a livello legislativo che contrattuale, in ordine al rispetto del punteggio e dell'ordine delle precedenza.

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE B e C provenienti da GAE) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale e che, con la domanda di trasferimento, il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza, con l'indicazione anche di titoli di precedenza.

Tanto precisato, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale tenendo conto del diritto di precedenza eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

Tuttavia, all'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni.

Secondo le previsioni del CCNI per la mobilità, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola vanno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19.6.1970 (convertito nella legge 576 del 26.07.1970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Tanto precisato, dall'esame delle graduatorie pubblicate dal MIUR si evince che:

- docenti con punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli Ambiti territoriali prescelti e scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;
- è stata erroneamente applicata la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua), sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che in numerosi Ambiti territoriali restano posti liberi e che docenti che avevano richiesto

quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze.

Trattasi di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, richiedono una rielaborazione delle graduatorie si dà renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di del noto "algoritmo" con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi Ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di chiarezza e trasparenza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stato violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.

Peraltro, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì violazione dell'obbligo generale di motivazione che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il MIUR non ha reso noti i criteri di

scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità .

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, integrano violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli hanno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti, che, pertanto, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.

In tal senso si è già espresso il Tribunale di Trani, che, con ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016, ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione *“del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”*.

Gli errori commessi dal MIUR hanno prodotto gravi conseguenze anche sulla serenità dei docenti e delle loro famiglie, alterandone l'equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), con evidente lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a

livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) e che il contratto di lavoro non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del MIUR nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenzae indicati in domanda.

Ne deriva l'annullabilità del provvedimento di assegnazione, nonché di tutti gli atti preparatori e consequenziali nessuno escluso, per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. n. 241/1990 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Nelle denegata ipotesi in cui si volesse accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 della Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in generale previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata, a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione, a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, I comma, Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa, nella specie

rappresentata dal MIUR, restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Amministrazione, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento della ricorrente. Dovrà, dunque, essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed manifesta incoerenza.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex artt. 1, 2, e 4 Cost., ma anche 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto mezzo di lavoro, in esso si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi comprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Tanto premesso

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:

- *previa disapplicazione di tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ed, ove e per quanto necessario, anche delle norme del CCNI per la mobilità 2016/2017*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per*

le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto, in particolare:

- ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Abruzzo secondo le preferenze espresse e nello specifico ambito di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo adottando ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.

Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.

In via istruttoria:

1. Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c., alle Amministrazioni resistenti in giudizio dei seguenti documenti:
2.
 - Le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Abruzzo ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;
 - Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria – Posto comune , con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;
3.
 - Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il reddito familiare IRPEF dell'esponente nell'anno 2016 è inferiore ad €. 34.107,72 e pertanto è esente dal pagamento del contributo unificato --- valore indeterminato.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità e del riconoscimento del diritto di precedenza ex lege 104/92.
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;
- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per

punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale dei seguenti elementi:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intimite;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l’hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”*;
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità della ricorrente con indicazione delle preferenze territoriali e scheda valutazione;
3. Comunicazione MIUR di assegnazione della sede Marche Ambito 0001;
4. provvedimento di assegnazione provvisoria;
5. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Scuola Primaria, 2016/2017;
6. reclamo del 01.08.2016;
7. Richiesta di tentativo di conciliazione presentata dalla ricorrente avverso gli esiti della mobilità 2016/2017;
8. Verbale negativo di mancata conciliazione del 01.09.2016;
9. Ordinanza ministeriale n. 241 dell’08.04.2016;

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Sulmona, 01 febbraio 2017

Avv. Fabio Liberatore

Avv. Gabriele Silvestri